

SENATO DELLA REPUBBLICA

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

MARTEDÌ 3 MAGGIO 2022

308ª Seduta

Presidenza del Presidente

[NENCINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione Barbara Floridia.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REDIGENTE

(2333) Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri (Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 9 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) avverte di avere presentato, in qualità di relatore, gli emendamenti 4.100 (testo 2), 5.100, 10.100 e 11.100, che adempiono alle condizioni formulate ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione dalla Commissione bilancio nel suo parere sul nuovo testo del relatore per il disegno di legge. Avverte inoltre che il senatore Iannone ha presentato una riformulazione dell'emendamento 4.9 e che la senatrice Russo ha presentato un testo corretto del suo emendamento 4.7 e un testo 2 del suo emendamento 8.3. Tutti gli emendamenti sono pubblicati in allegato.

Prende atto la Commissione.

Il presidente [NENCINI](#) (IV-PSI), relatore, interviene sull'andamento dei lavori; ricorda come l'iniziativa in titolo sia considerata prioritaria dal Governo e richiama le parole del presidente del Consiglio dei ministri, che ha sottolineato l'importanza di potenziare il settore sin dal suo discorso alle Camere in occasione della costituzione del Governo da lui presieduto. Dalla metà di gennaio è stato individuato il testo per l'iniziativa in titolo e subito dopo è stato definito il quadro complessivo delle proposte emendative; la prosecuzione dei lavori tuttavia è sospesa da settimane, in attesa che il Governo fornisca gli elementi istruttori, ripetutamente richiesti, necessari per l'espressione dei pareri della Commissione bilancio sugli emendamenti. Nel segnalare di avere sollecitato più volte il Governo, manifesta preoccupazione sui tempi per la conclusione della discussione; una preoccupazione che ha condiviso con la Presidente della omologa Commissione della Camera dei deputati, con la quale il dialogo e il confronto è stato ininterrotto, e che chiede al sottosegretario Floridia di riportare al Ministro.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA condivide la preoccupazione manifestata dal Presidente relatore e assicura di avere più volte segnalato l'esigenza di accelerare la discussione del disegno di legge in titolo. Informa che in data odierna è stata condivisa con il relatore la valutazione degli emendamenti.

Il presidente [NENCINI](#) (*IV-PSI*), relatore, precisa che il quadro di tali valutazioni non è ancora completo e ringrazia il Sottosegretario per il suo impegno, auspicando che la discussione possa concludersi al più presto.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

Omissis

La seduta termina alle ore 15,30.

EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO DEL RELATORE PER IL DISEGNO DI LEGGE

N. [2333 NT1](#)

Art. 4

4.7 (testo corretto)

[Russo](#)

Al comma 2, lettera d), dopo le parole "un'università", inserire le seguenti: "o un'istituzione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica".

4.9 (testo 2)

[Iannone, Barbaro](#)

Iannone, Barbaro

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «pubblico o privato» inserire le seguenti: «un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288,»

4.100 (testo 2)

Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

- a. *al comma 5, lettera c), sostituire le parole: "dalle elargizioni disposte da enti o da privati", con le seguenti: "dalle donazioni, lasciti, legati e dagli altri atti di liberalità disposti da enti o da persone fisiche";*
- b. *sostituire il comma 6 con il seguente: "6. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS Academy a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, incluse quelle disposte ai sensi del comma 5, lettera c), spetta un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle erogazioni effettuate. Qualora l'erogazione sia effettuata in favore di fondazioni ITS Academy operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale, il credito di imposta di cui al primo periodo è pari al 60 per cento delle erogazioni effettuate. Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è effettuata l'elargizione ovvero in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi. Il credito d'imposta di cui al presente comma non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e non è cumulabile con altra agevolazione fiscale prevista a fronte delle medesime erogazioni. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le Fondazioni ITS Academy, al netto delle elargizioni di cui al comma 5, lettera c), sono tenute a destinare le risorse di cui presente comma con priorità al sostegno al diritto allo studio, incluse le borse di studio di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a), nonché alla contribuzione per le locazioni di immobili abitativi degli studenti residenti in luogo diverso rispetto a quello dove sono ubicati gli immobili locati. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi" di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.";*
- c. *dopo il comma 11, aggiungere il seguente: "12. Il credito d'imposta di cui al comma 6 è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Fermo restando quanto previsto dal precedente periodo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Al credito d'imposta*

di cui al comma 6 non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di fruizione del credito d'imposta e delle altre agevolazioni previste dal presente articolo."

Art. 5

5.100

Il Relatore

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: "Il coinvolgimento dei docenti delle istituzioni scolastiche avviene a condizione che sia compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio, nonché con l'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e che non comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato."

Art. 8

8.3 (testo 2)

[Russo](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Ai comitati regionali di coordinamento previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 possono essere invitati a partecipare rappresentanti delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché delle fondazioni ITS Academy aventi sede nella Regione."

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "Raccordi tra il sistema universitario, gli ITS Academy e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica"

Art. 10

10.100

Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 7 aggiungere in fine il seguente periodo: "All'attuazione del presente articolo le amministrazioni pubbliche interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.";

b) al comma 8, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Per la partecipazione alle attività del Comitato nazionale ITS Academy non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati."

Art. 11

11.100

Il Relatore

Al comma 3 sostituire il primo periodo con il seguente: "La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è pari a 48.355.436 euro a decorrere dall'anno 2022."

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

MARTEDÌ 10 MAGGIO 2022

310ª Seduta

Presidenza del Presidente

[NENCINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REDIGENTE

[\(2333\)](#) Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri (Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 3 maggio.

Il [presidente NENCINI](#) (IV-PSI), relatore, presenta e illustra una riformulazione del suo emendamento 14.100, pubblicata in allegato. Propone di fissare alle ore 17 di oggi, martedì 10 maggio, il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Concorda la Commissione.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

Omissis

La seduta termina alle ore 14,55.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. [2333 NT1](#)

Art. 14

14.100 (testo 2)

Il Relatore

Sostituire i commi da 1 a 3 con i seguenti:

"1. Per dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si intendono temporaneamente accreditate:

- a) le fondazioni ITS *Academy* già accreditate entro il 31 dicembre 2019;
- b) le fondazioni ITS *Academy* accreditate in data successiva a quella di cui alla lettera a) ed entro la data di entrata in vigore della presente legge, che abbiano almeno un percorso attivo con un numero di iscritti non inferiore al 50 per cento della media nazionale degli iscritti ai medesimi percorsi e che dispongano di sedi e laboratori anche in via non esclusiva;
- c) le fondazioni ITS *Academy* già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge per le quali sia intervenuta almeno l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

1-bis. Le fondazioni ITS *Academy* di cui alle lettere a) e b) che alla data di entrata in vigore della presente legge fanno già riferimento a più di un'area tecnologica tra quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, o, nelle more dell'adozione di tale decreto, tra quelle di cui al medesimo articolo 3, comma 3, sono temporaneamente autorizzate a continuare a far riferimento a tali aree per dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi del comma 4 è disciplinata la fase transitoria, della durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche tenendo conto delle diverse categorie di fondazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.

3. Il decreto di cui al comma 2 individua deroghe ai criteri di ripartizione del Fondo, di cui all'articolo 11, commi 5 e 6, e stabilisce criteri che garantiscano la gradualità nell'incremento dal 30 al 35 per cento della quota di monte orario complessivo dedicata agli *stage* aziendali e ai tirocini formativi.

3-bis. Per l'anno 2022, la ripartizione dei finanziamenti agli ITS avviene secondo quanto previsto dall'Accordo in Conferenza Unificata del 4 agosto 2014 così come modificato dall'Accordo di Conferenza Unificata del 17 dicembre 2015, e dall'articolo 1, commi 465, 466 e 467, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riservando un quota non superiore al 5 per cento delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo per l'Istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinata alla realizzazione delle misure nazionali di sistema, ivi compreso il monitoraggio e la valutazione così come previsto dall'articolo 12, comma 5, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008".